



MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Capitaneria di Porto di Rimini

Ordinanza n° 36 /99

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento marittimo e Comandante del porto di Rimini:

- VISTA** la Legge 14.07.1965, n° 963, sulla disciplina della pesca marittima e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 02.10.1968, n° 1639, così come modificato dal D.P.R. 18.03.1983 n° 219;
- VISTA** la propria Ordinanza n° 30/98, in data 27.04.1998, che disciplina l'attività di pesca professionale alla seppia con gli attrezzi da posta, quali: nasse, bertovelli o cogollini, nelle acque del Compartimento marittimo di Rimini;
- VISTE** le richieste avanzate dalle Associazioni di categoria, con le quali si propone di modificare, nell'Ordinanza sopracitata, il periodo di attività di pesca con i bertovelli; la procedura per identificare gli spazi acquei interessati dalla presenza degli attrezzi, nonché le modalità nelle operazioni di pulitura degli attrezzi;
- RITENUTO** opportuno introdurre modifiche all'attività della pesca professionale delle seppie nelle acque del Compartimento marittimo di Rimini, per adeguarla alle necessità rappresentate dai pescatori professionali;

ORDINA

Articolo UNICO

- 1) La pesca professionale delle seppie può essere esercitata durante l'intero arco dell'anno, oltre i 500 mt. dalla costa, mediante l'uso degli attrezzi da posta denominati "nassa" e "bertovello", le cui caratteristiche si individuano nell'allegata riproduzione fotografica. È consentito calare il "bertovello" senza limiti di distanza dalla costa nei periodi in cui non si svolge attività di balneazione e comunque non oltre il 24 aprile e non prima del 15 ottobre.
- 2) Il numero massimo complessivo di attrezzi da posta (nasse e bertovelli) utilizzabile da ciascuna unità da pesca autorizzata è fissato in 400 (quattrocento) pezzi, di cui non più di 200 (duecento) nasse. Per le unità da pesca con due o più persone di equipaggio, il numero massimo di attrezzi consentiti è aumentato di 300 (trecento) pezzi (bertovelli) per ogni membro di equipaggio imbarcato a bordo, oltre il comandante.
- 3) Ciascuna unità da pesca autorizzata può utilizzare uno specchio acqueo con fronte non superiore a 300 (trecento) metri lineari. Nell'ambito del suddetto specchio acqueo gli attrezzi da posta dovranno essere posizionati per file parallele alla linea di costa e precisamente:
 - le nasse su un massimo di 8 (otto) file, distanti non meno di 300 (trecento) metri lineari l'una dall'altra;
 - i bertovelli, su file distanti non meno di 150 (centocinquanta) metri lineari l'una dall'altra.
- 4) Le nasse e i bertovelli (o archetti) non possono essere calati nei bacini portuali e nella fascia dei 200 mt. dall'asse dell'imboccatura dei porti fino ad una distanza di un miglio dalla costa.
- 5) L'estremità di ogni fila di nasse e bertovelli deve essere segnalata:
 - a) di giorno, a mezzo di un galleggiante di colore giallo, di forma circolare o altra forma, avente il diametro o il lato comunque non superiore a 40 cm., provvisto di asta alta almeno 150 cm., con all'estremità una bandiera di colore giallo, dalle dimensioni non inferiori a 30x20 cm.,

riportante la sigla “P”, seguita dal numero e anno del rilascio della licenza di pesca o dell’attestazione provvisoria;

b) di notte, a mezzo di fanale giallo, visibile da una distanza non inferiore a mezzo miglio nautico (900 mt. circa).

- 6) Prima del posizionamento degli attrezzi da posta, è fatto obbligo agli interessati di far conoscere alla Capitaneria di porto di Rimini, nonché all’Ufficio marittimo territorialmente competente, entro il termine perentorio del 20 marzo di ogni anno, il tratto di mare nel quale si intende esercitare la pesca professionale, indicando corrispondenti punti di riferimento a terra. Tali comunicazioni potranno essere rappresentate con elenchi compilati a cura delle Associazioni/Cooperative di categoria, o presentate da ogni singolo interessato, e dovranno riportare, necessariamente, i seguenti elementi: nome e cognome del pescatore; sigla e nome dell’unità da utilizzare; numero e anno del rilascio della licenza di pesca/attestazione provvisoria; potenza dell’apparato motore; firma leggibile dell’interessato. Nel caso in cui il posizionamento degli attrezzi di due o più pescatori professionali riguardino stesse aree di mare, questa Capitaneria provvederà ad assumere le proprie determinazioni, in ordine dell’instaurata concorrenza.
- 7) Le operazioni di trasporto degli attrezzi da posta ai fini del loro posizionamento e recupero dovranno essere effettuate, a giudizio del comandante dell’unità, in modo che il numero complessivo di attrezzi trasportati non pregiudichi la stabilità dell’unità stessa in relazione anche alle condizioni meteomarine.
- 8) Prima di procedere alla pulitura degli attrezzi da pesca è fatto obbligo di rimuovere a mano le uova eventualmente deposte, evitando, con la massima cura, la loro distruzione e rigettandole in mare, per agevolare, in tal modo, la riproduzione della specie.
Le operazioni di pulitura degli attrezzi devono essere effettuate esclusivamente in mare.
È fatto specifico divieto di utilizzare, per la pulizia degli attrezzi, qualsiasi sostanza chimica.
Le operazioni di pulitura delle nasse e dei bertovelli sono comunque vietate dal 15.07 al 31.08 di ogni anno, per consentire la riproduzione della specie.
- 9) La presente Ordinanza entra in vigore dalla data odierna; annullando e sostituendo ogni altra ordinanza e/o disposizione locale, inerente la materia della pesca “professionale” della seppia, esercitata con attrezzi da posta.
Chiunque non osservi la presente Ordinanza è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 15, 24, 25, 26 della Legge n° 963 del 14.03.1965, così come modificati dagli artt. 5, 6, 7, 8 della Legge n° 381 del 25.08.1988, nonché dall’art. 1174 del Codice della Navigazione.
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Rimini, lì 12 aprile 1999

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Ilarione DELL’ANNA



MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Capitaneria di Porto di Rimini

Ordinanza n° 42 /01

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento marittimo e Comandante del porto di Rimini:

VISTA l'istanza pervenuta in data 23/04/2001 dal Sig. Giovanni Fucci - Responsabile regionale della Lega Pesca - con la quale è stato richiesto di modificare l'Ordinanza n° 36/99 del 12/04/1999 nella parte che disciplina l'attività di pesca professionale delle "seppie" consentendola sino al 24 aprile estendendo tale termine sino al 30/04/2001;

VISTA la Legge 14.07.1965, n° 963, sulla disciplina della pesca marittima e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 02.10.1968, n° 1639, così come modificato dal D.P.R. 18.03.1983 n° 219;

VISTA la propria Ordinanza n° 36/99, in data 12/04/1999, che disciplina l'attività di pesca professionale delle "seppie" con gli attrezzi da posta, quali: nasse, bertovelli o cogollini, nelle acque del Compartimento marittimo di Rimini;

RITENUTO opportuno recepire favorevolmente l'istanza avanzata dalla predetta Lega Pesca allo scopo di adeguarla alle necessità rappresentate dai pescatori professionali;

ORDINA

Articolo UNICO

L'articolo unico, punto 1) dell'Ordinanza n° 36/99 del 12/04/1999, è modificato come segue:

"La pesca professionale delle seppie può essere esercitata durante l'intero arco dell'anno, oltre i 500 mt. dalla costa, mediante l'uso degli attrezzi da posta denominati "nassa" e "bertovello", le cui caratteristiche si individuano nell'allegata riproduzione fotografica. È consentito calare il "bertovello" senza limiti di distanza dalla costa nei periodi in cui non si svolge attività di balneazione e comunque non oltre il 30 aprile e non prima del 15 ottobre."

I contravventori della presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

È fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Rimini, li 24 aprile 2001

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Salvatore GRAVANTE